

	DVR RISCHIO DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	DVR_RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS
	ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev. 0.0.2020
	ai sensi del D.Lgs 81/08 ^{e s.m.i.}	Pag. 1/6

Gestione della pulizia

Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione

La Pulizia/Disinfezione/Sanificazione è effettuata con

Pulizia

È effettuata con acqua e detersivi comuni

Disinfezione

È effettuata da ditta qualificata/non qualificata con detersivi specifici

Sanificazione

È effettuata da ditta qualificata¹ tramite l'uso di

- ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

- etanolo al 70%.

Nella tabella seguente sono riportate le modalità di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione in relazione al livello di rischio dell'attività.

- Pulizia: procedure e operazioni finalizzate alla rimozione della sporcizia, materiali indesiderati su superfici, oggetti e spazi chiusi nonché aree pertinenziali.
- Igienizzazione: procedure e operazioni finalizzate alla distruzione o disattivazione di microrganismi patogeni nelle aree chiuse e pertinenziali. Tale step (passaggio) deve essere successivo alla pulizia!
Per definire una superficie o un oggetto igienizzato devo utilizzare prodotti che garantiscano l'igienizzazione prodotti specifici approvati dal Ministero della Salute con la dicitura "Presidio Medico Chirurgico" ecco i principali loghi

¹ Per attività di disinfestazione / sanificazione richiedere il rilascio di certificato dell'avvenuta attività della ditta qualificata.

	DVR RISCHIO DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	DVR_RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS
	ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev. 0.0.2020
	ai sensi del D.Lgs 81/08 ^e s.m.i.	Pag. 2/6



- Sanificazione:

Inoltre la superficie deve risultare non grassa al tocco, deve risultare pulita e passando un fazzoletto di carta non deve cambiare colore. sono procedure e operazioni usando prodotti che eliminano i germi, anche qui la superficie deve risultare non grassa al tocco, deve risultare pulita e passando un fazzoletto di carta non deve cambiare colore.

È obbligatoria qualora vi sia un accertato un caso confermato COVID-19.

IMPORTANTE:

Le procedure e i prodotti utilizzati devono essere definiti in appositi accordi definiti con i fornitori del servizio di pulizia-igienizzazione-sanificazione. I fornitori devono certificare di aver svolto le attività di: pulizia e/o igienizzazione e di pulizia e/o sanificazione mediante specifica documentazione.

Consiglio di farsi rilasciare una dichiarazione di atto sostitutivo di atto notorio in cui si certifica l'attività effettuata, indicandone le modalità e/o gli agenti chimici utilizzati. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato camerale e le Schede Dati di Sicurezza delle sostanze/miscele utilizzate.

Prodotti utilizzabili:

Le indicazioni del Ministero della Salute emesse in data 22 febbraio 2020 (0005443- 22/02/2020-DGPRES- DGPRES-P) relative alle misure per combattere SARS-CoV-2, riportano un chiaro riferimento alla necessità di procedere alla disinfezione quale mezzo per inattivare il virus. "...sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato."

Di seguito vengono riportati i disinfettanti più comuni che possono essere impiegati nelle procedure di disinfezione nei confronti di SARS-CoV-2 in base alle attuali conoscenze.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti per uso professionale, ovvero biocidi o PMC autorizzati dal Ministero della Salute con azione virucida dichiarata in etichetta, selezionando quelli con il più basso impatto ambientale.

- Alcool
- Cloro
- Ossigeno attivo
- Perossido d'idrogeno
- Ozono
- Acido peracetico

	DVR RISCHIO DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	DVR_RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS
	ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev. 0.0.2020
	ai sensi del D.Lgs 81/08 ^{e s.m.i.}	Pag. 3/6

- Sali d'ammonio quaternario
- Aldeidi
- Iodofori

	DVR RISCHIO DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	DVR_RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS
	ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev. 0.0.2020
	ai sensi del D.Lgs 81/08 ^e s.m.i.	Pag. 4/6

Compilare una delle seguenti tabelle per ciascun reparto presente in azienda.

Livello di rischio attività	Giallo
	Arancio
	Rosso

Reparto 1							
Tipo pulizia (*)	Pulizia		Disinfezione		Disinfestazione (**)	Derattizzazione (**)	Sanificazione (**)
Frequenza stabilita	Giornaliera		Settimanale		---	---	Mensile
Ditta qualificata (**)	SI	NO	SI	NO	---	---	SI
Data 1							
Data 2							
Data 3							
Data 4							
Data 5							
Data 6							
Data 7							

Colore assegnazione	
----------------------------	--

(*) Decreto 7 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la **disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione**" (GU n.188 del 13-08-1997)

	DVR RISCHIO DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	DVR_RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS
	ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev. 0.0.2020
	ai sensi del D.Lgs 81/08 ^e s.m.i.	Pag. 5/6

(**) Per le **attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione** ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 274/9Z, l'esercizio è subordinato al possesso di specifici requisiti di capacità tecnica e organizzativa (vedi note a seguire), generalmente posseduti da ditta qualificata esterna.

Livello di rischio attività	Giallo
	Arancio
	Rosso

	DVR RISCHIO DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	DVR_RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS
	ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Rev. 0.0.2020
	ai sensi del D.Lgs 81/08 ^{e s.m.i.}	Pag. 6/6

Note relative alla normativa sulla sanificazione

L'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è stata disciplinata dal legislatore con una duplice finalità. Con l'adozione della legge 25 gennaio 1994 n° 82 si è inteso innanzitutto preservare la salute dei cittadini in generale e dei lavoratori del settore in particolare.

Le attività in questione comportano infatti l'utilizzo di agenti chimici potenzialmente dannosi per l'ambiente.

Ciò ha spinto il legislatore a circoscrivere l'abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico professionali ritenuti idonei a minimizzare l'impatto inquinante dell'attività.

Occorre precisare che a partire dal 2 febbraio 2007 l'obbligo del possesso di **requisiti tecnico-professionali vige per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.**

Ciò a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 31 gennaio 2007 n° 7 art. 10 comma 3 (Decreto Bersani Liberalizzazioni bis).

Decreto 7 luglio 1997 n. 274

Con il Decreto Decreto 7 luglio 1997 n° 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n° 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" (GU n°188 del 13-08-1997), sono definiti gli aspetti regolamentari dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in forma di impresa

Il Regolamento ministeriale, sulla base di quanto disciplinato in via di principio dal richiamato articolo 1 della legge 25 gennaio 1994 n° 82, ha quindi provveduto ad individuare - per l'esercizio delle attività di "pulizia", "disinfezione", "disinfestazione", "derattizzazione" e "sanificazione" - i seguenti requisiti di capacità "economico-finanziaria" e di capacità "tecnica e organizzativa", mentre i requisiti di "onorabilità" sono stati direttamente contemplati dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994 n° 82:

- **capacità tecnica ed organizzativa:** consiste nel possesso di appositi requisiti tecnico-professionali, da parte del titolare, di un socio o di un soggetto preposto alla gestione tecnica (dipendente, familiare, associato o addetto, ad esclusione di un consulente o professionista esterno) che garantisce l'immedesimazione con l'impresa;
- **capacità economico-finanziaria:** va intesa come disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa di pulizia (intesa in senso ampio);

onorabilità: consistente nell'assenza di condanne penali, di misure di prevenzione, di contravvenzioni (lavoro, previdenza e assicurazioni obbligatorie) o di interdizioni dall'esercizio di attività professionali o di impresa, in capo al titolare dell'impresa individuale, all'istitutore o al direttore, a tutti i soci di società in nome collettivo, ai soci accomandatari delle società in accomandita, agli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative